



COPIA

**Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66**

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **settembre** alle ore **13.04** nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita in modalità telematica con il sistema della videoconferenza la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N. ORD.	COGNOME E NOME	Incarico	Presente/Assente
1	Moschietto Mario	SINDACO	P
2	Burzio Emma	ASSESSORE	P
3	Musso Mario	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Stefania Truscia.

Si dà atto che, per la presente seduta, il Sindaco MARIO MOSCHIETTO, gli Assessori BURZIO EMMA, MUSSO MARIO e il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania TRUSCIA risultano collegati in videoconferenza in modalità telematica ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 27.04.2022 e si attesta altresì il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e b) del medesimo Regolamento.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01.02.2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022 – 2024 – Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.";

Verificato che:

- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 30.04.2021 del rendiconto di gestione 2020, il Comune di Pralormo, rispetto al valore soglia stabilito per ente di fascia b) popolazione tra 1.000 e 1.999 abitanti (valore soglia 28,60%) è così posizionato per l'anno 2022:

Numero abitanti al 31/12/2020	1913
Spesa del personale rendiconto 2020 (art. 2, comma 1, lettera a)	230.070,71
Entrate correnti accertate da rendiconto (art. 2, comma 1, lettera b)	
	Anno 2018 1.140.755,82
	Anno 2019 1.323.783,38
	Anno 2020 1.348.901,24
F.C.D.E. Bilancio di previsione 2020 (assestato)	-71.184,90
Valore medio entrate correnti al netto del F.C.D.E.	1.199.961,91
Rapporto tra spese di personale rendiconto 2020e Valore medio entrate correnti al netto del F.C.D.E.	19,17%
Valore soglia Comune fascia demografica b)	28,60%

€ 1.199.961,91 x 28,60% = 343.189,11 spesa massima non superabile (valore soglia) (media entrate x valore soglia)

€ 343.189,11 – € 230.070,71= **€ 113.118,40 incremento spesa massima tabella 1** (spesa massima – spesa personale 2020)

Rilevato che l'ente, in applicazione dei limiti della Tabella 2, ha capacità assunzionale per l'anno 2022 pari a **€ 113.118,40**, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) ed è in grado di sfruttare limitatamente **la capacità assunzionale per l'anno 2022** pari a **€ 96.263,15**;

- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 27.04.2022 del rendiconto di gestione 2021, il Comune di Pralormo, rispetto al valore soglia stabilito per ente di fascia b) popolazione tra 1.000 e 1.999 abitanti (valore soglia 28,60%) è così posizionato sino all'approvazione del rendiconto di gestione 2022:

Numero abitanti al 31/12/2021	1907
Spesa del personale rendiconto 2021 (art. 2, comma 1, lettera a)	257.244,07
Entrate correnti accertate da rendiconto (art. 2, comma 1, lettera b)	
	Anno 2019 1.323.783,38
	Anno 2020 1.348.901,24
	Anno 2021 1.347.810,34
F.C.D.E. Rendiconto 2021	-136.577,45
Valore medio entrate correnti al netto del F.C.D.E.	1.203.587,54
Rapporto tra spese di personale rendiconto 2021 e Valore medio entrate correnti al netto del F.C.D.E.	21,37%
Valore soglia Comune fascia demografica b)	28,60%

€ 1.203.587,54 x 28,60% = 344.226,04 spesa massima non superabile (media entrate x valore soglia)
€ 344.226,04 – € 257.244,07= **€ 86.981,97 incremento spesa massima tabella 1** (spesa massima – spesa personale 2021)

Rilevato, inoltre, che secondo l'articolo 4 comma 2 del citato decreto *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali ei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Preso atto che l'articolo 5 del D.M. 17/03/2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

Considerato pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica - ente in fascia b);

Rilevato quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente:

Spesa del personale 2018	% incremento	Anno	Importo
291.706,51	23 %	2020	67.092,50
291.706,51	29%	2021	84.594,89
291.706,51	33%	2022	96.263,15
291.706,51	34%	2023	99.180,21
291.706,51	35%	2024	102.097,28

Rilevato che l'ente, in applicazione dei limiti della Tabella 1, ha capacità assunzionale, per l'anno 2022 e sino all'approvazione del rendiconto di gestione 2022, pari a **€ 86.981,97**, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) e che tale limite risulta inferiore al limite previsto dalla Tabella 2 , pari per l'anno 2022 a € 96.263,15 e per l'anno 2023 a € 99.180,21;

Rilevato che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'articolo 6 specifica che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 commi 557 quater e 562 L. 296/2006”*;

Precisato che il concetto di piano triennale di fabbisogno del personale e di dotazione organica deve essere inteso considerando la sua massima dinamicità e la conseguente necessità di apportare eventuali modifiche ogniqualevolta lo richiedano nuove norme di legge ed esigenze

organizzative, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Dato atto che la spesa necessaria per finanziare il Fondo per le P.O., che a regime per numero 3 posizioni organizzative a tempo pieno 100%, ammonta ad € 35.586,00 - di cui € 5.586,00 per indennità di risultato (15,70%);

Visti:

- l'articolo 16 della Legge 183/2011 e l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'articolo 27 comma 9 del D.L. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'articolo 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Dato atto che l'organigramma di macrostruttura ed il quadro delle attribuzioni delle unità risultano essere quelli approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19/03/2019 e che non hanno subito modificazioni;

Preso atto che è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

Preso atto che con deliberazione n. 7 del 01.02.2022 è stato adottato il Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006;

Dato atto, inoltre, che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, introdotto dall'articolo 3 del D.L. 90/2014;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'articolo 243 del D.Lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23.04.2018 l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, Legge n. 145 del 2018, per cui "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13.04.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione semplificato e con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07.07.2022 è stato approvato il Piano della Performance 2022/2024;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2022-2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale che potrebbe eventualmente cessare, dando atto che, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili o di modifiche normative, il presente piano dovrà essere modificato;

Preso atto che la dipendente di cat. D - Istruttore tecnico direttivo, assegnata all'Area Tecnica, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 10 ottobre 2022, con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di prova previsto in relazione al nuovo rapporto di lavoro presso altra amministrazione pubblica;

Vista la determinazione del Segretario Comunale n. 87 del 07.09.2022 ad oggetto "Dipendente cat. D – Profilo Istruttore Direttivo Tecnico – Presa d'atto dimissioni";

Ritenuto, al fine di garantire la funzionalità dei servizi ed in attesa del verificarsi delle condizioni per procedere alla sostituzione del personale cessato, di attivare convenzioni ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente di altri Enti, dando atto che la relativa spesa risulta rilevante solo ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art 1 comma 557 quater della legge 296/2006 e che la stessa deve risultare contenuta entro tali limiti;

Dato atto che con precedente deliberazione n. 8/2022 è stata disposta l'utilizzazione per il triennio 2022/2024 di personale di altro Ente a titolo di "scavalco d'eccedenza" per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 267/2000; Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il CCNL del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

Dato atto che non si effettuerà l'informativa alle OO.SS. di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 in quanto non è più contemplata dal nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018;

Atteso che il presente atto sarà inviato al Revisore dei conti perché ne attesti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ai sensi

dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, nonché per asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio da rendere ai sensi del DPCM 17/03/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 213/2012, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di dare atto che l'ente si colloca al di sotto del valore soglia più basso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 17/03/2020 e può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 28,60%;
- Di attestare che la spesa prevista per la dotazione organica è compatibile con la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 e s.m.i., ammontante ad € 326.419,20, tenendo conto del non rilievo della spesa conseguente alle assunzioni effettuate in applicazione del nuovo regime assunzionale, stabilito dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, ai fini del rispetto del predetto limite;
- Di attivare, al fine di garantire la funzionalità dei servizi ed in attesa del verificarsi delle condizioni per procedere alla sostituzione del personale cessato, convenzioni ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente di altri Enti, dando atto che la relativa spesa risulta rilevante solo ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art 1 comma 557 quater della legge 296/2006 e che la stessa deve risultare contenuta entro tali limiti;
- Di dare atto che il presente atto sarà inviato al Revisore dei conti perché ne attesti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, nonché per asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio da rendere ai sensi del DPCM 17/03/2020;
- Di dare atto che stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUP 2022-2024 e che lo stesso potrà essere adeguato e/o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge;
- Di pubblicare il presente aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

- Di dare atto che non si effettuerà l'informativa alle OO.SS. di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 in quanto non è più contemplata dal nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti espresso con verbale n. 28 del 20/09/2022, acquisito al prot. dell'Ente al n. 4110 in data 21/09/2022,

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 15.09.2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Truscia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 15.09.2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Mario Moschietto

L'Assessore

F.to Emma Burzio

Il Segretario Comunale

F.to Stefania Truscia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/09/2022

Li, 22/09/2022

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 22/09/2022

Il Segretario Comunale
Stefania Truscia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21.09.2022

☐ per la scadenza del termine di giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li 22/09/2022

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia